

REGIONE PIEMONTE

COMUNE DI PRAY Provincia di Biella
01 OTT 2024 3812
Protocollo n. Cat. Cl. Fasc.
COMUNE DI PRAY

PROVINCIA DI BIELLA

PARERE : Proposta di calcolo capacità assunzionale 2024 – 2025 e 2026, ricognizione annuale delle eccedenze di personale

Il sottoscritto TOSCANO DOTT. FABRIZIO, nella sua qualità di revisore dei Conti del Comune di Pray

ESAMINATA

La bozza di delibera per il calcolo della capacità assunzionale dell'Ente per il triennio 2024-2026

PRESO ATTO CHE: – l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;

– a norma dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;

– a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, , le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;

– ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;

– secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

- **RICHIAMATO** altresì l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

- **RIVELATO** che la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, comma 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 541.007,17;

- **VISTO** l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l'obbligo dall'1/1/2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

- **CONSIDERATA** la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

- **CONSIDERATI** inoltre i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

- **VISTI** il DM 17/03/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.108 del 27/04/2020 recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni", attuativo dell'art.33, comma 2, del DL. N.34/2019, convertito con modificazioni nella Legge 58/2019, cosiddetto "Decreto Crescita";

- **VISTA** la circolare 13/09/2020 della finanza pubblica attuativa Art.33 comma 2 del DL 34/2019 convertito con modificazioni della legge 58/19;

- **VISTA** la deliberazione della G.C. N.11 in data 30/01/2024 come modificata dalla deliberazione G.C. N.39 in data 14/05/2024 aventi ad oggetto: Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024/2026. Sezione Organizzazione e Capitale umano – Sottosezione "c": Piano triennale dei fabbisogni di personale. Piano Formazione personale e Dotazioni strumentali;

- **VISTA** la relazione relativa al calcolo della capacità assunzionale del Comune di Pray anno 2024, predisposta dallo Studio Sigaudò di Moncalieri e giunta in data 27/08/2024, allegata alla presente deliberazione (allegato A) quale parte integrante e sostanziale, dalla quale relazione si rileva una capacità massima assunzionale per l'anno 2024-2025-2026 pari ad €. 490.838,24 oltre IRAP;

- **DATO ATTO** che con deliberazione della G.C. N.67 del 27/10/2022 sono stati ceduti margini di spesa assunzionale – ex art.32 del D.Lgs. 267/2000 – a favore dell'Unione dei Comuni del Biellese Orientale per l'importo di € 11.303,49;

- **VISTA** la determinazione n. 31 in data 31/01/2024 del Responsabile del Servizio Personale del Comune di Pray avente per oggetto "ASSUNZIONE DI N.1 COLLABORATORE TECNICO MANUTENTIVO, AUTISTA MEZZI E SCUOLABUS, CANTONIERE, NECROFORO, MESSO COMUNALE – CATEGORIA GIURIDICA B POSIZIONE ECONOMICA B1 CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI", con decorrenza 01/03/2024;

- **RICHIAMATO** l'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al "pareggio di bilancio");

-**VERIFICATO** inoltre il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

- **CONSIDERATO** altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

- **RICHIAMATO** il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

- **RICHIAMATO** altresì il C.C.N.L. vigente;

Tutto ciò premesso e considerato

esprime parere favorevole

alla proposta di deliberazione di Giunta comunale avente ad oggetto "Approvazione Piano dei Fabbisogni di Personale 2024/2026 – revisione struttura organizzativa dell'Ente e ricognizione annuale delle eccedenze di personale".

Domodossola, 28 settembre 2024

Dott. Fabrizio Toscano

Firmato digitalmente da:
FABRIZIO TOSCANO
Data: 30/09/2024 18:17:57